



# TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

## TERZA SEZIONE CIVILE

R.G. n. 21/2020

### IL GIUDICE

Sul procedimento iscritto al Registro Generale delle procedure da sovraindebitamento al n. 21 dell'anno 2020, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16 aprile 2021, esaminato il piano del consumatore depositato dall'avv. Stefano Ruocco nell'interesse di Anna Di Somma, insieme alle sue successive integrazioni, osserva quanto segue.

Sull'istante grave la seguente debitoria, siccome rideterminata dalla parte e dall'OCC dott. Castrese Sarnella:

CREDITORI	Debito residuo
Mutuo Unicredit Banca *	€ 56.299,32
CQS Credem **	€ 17.715,93
A.E.-Riscossione	€ 514,36
Compenso OCC	
Compenso assistenza	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 74.529,61</b>

A tale situazione debitoria complessiva vanno sommate le spese della procedura di sovraindebitamento, da soddisfare in prededuzione, che ammontano a € **5.072,91** per l'O.C.C. (compenso accettato tramite preventivo sottoscritto dal debitore), di cui già versati € 1.400,00, ed € 1.903,20 in favore dell'avv. Stefano Ruocco che la assiste la debitrice.

Il nucleo familiare è composto dalla sola sig.ra Di Somma, dopo che i due figli maggiorenni hanno lasciato la residenza familiare, come attestato dall'OCC nella sua relazione, pertanto il fabbisogno mensile è commisurato alle sue sole esigenze.



Nell'esporre la propria **situazione patrimoniale**, la ricorrente ha dichiarato di essere titolare di un immobile sito in Marano di Napoli adibito a residenza familiare e stimato secondo i valori OMI per un valore prossimo ad € 88.000,00.

La sig.ra Di Somma risulta inoltre titolare di un autoveicolo Fiat tg. ES010LP, in uso al figlio Francesco, di modesto valore commerciale.

L'unico **reddito** di natura familiare deriva dalla pensione pari ad € 1.227,00 mensili, che rappresenta l'unica posta attiva realmente significativa che viene messa a disposizione dei creditori. Da tale importo attualmente sono trattenuti mensilmente € 230,00 per il pagamento della rata di finanziamento con cessione del quinto della pensione.

Dall'importo della pensione mensile vanno altresì le **spese** necessarie al fabbisogno del nucleo familiare che non possono essere destinate al soddisfacimento dei creditori, stimate analiticamente dalla proponente in € 655,00 in virtù delle esigenze generalmente occorrenti di carattere alimentare, medico e logistico.

Dal reddito così ricalcolato residua una disponibilità mensile di circa € 550,00 che la debitrice intende offrire ai creditori per il risanamento della sua globale posizione debitoria.

Da quanto innanzi risulta evidente la situazione di **sovraindebitamento** della proponente, intesa come perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e l'entità del patrimonio prontamente liquidabile, nonché come definitiva incapacità di farvi fronte, anche in ragione della trattenuta del quinto della pensione che comprime ulteriormente le risorse disponibili (art. 7 co. 2 lett. a) L. 3/12).

Ciò premesso, la ricorrente intende proporre ai propri creditori un **piano del consumatore** a norma degli articoli 7 e ss. della L. 3/2012 nei seguenti termini:

CREDITORI	Debito residuo	Rientro	Abbattimento/ interessi e spese	Soddisfazio ne in %
Mutuo Unicredit Banca *	€ 56.299,32	€ 28.919,93	€ 27.379,39	51,37 %
CQS Credem **	€ 17.715,93	€ 5.314,78	€ 12.401,15	30,00 %
A.E.-Riscossione	€ 514,36	€ 154,31	€ 360,05	30,00 %
Compenso OCC				
Compenso assistenza				
<b>TOTALE</b>	<b>€ 74.529,61</b>	<b>€ 34.389,02</b>	<b>€ 40.140,59</b>	<b>46,14 %</b>

Si propone la ristrutturazione dei debiti di pertinenza dei creditori sopra nominati e nel rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione, attribuendo



precedenza ai creditori prededucibili e successivamente ai creditori privilegiati e ai creditori chirografari, secondo il seguente riparto:

- ai **creditori prededucibili** viene offerto il pagamento in misura integrale, con la precisazione che il credito dell'OCC verrà saldato integralmente nei primi 11 mesi dall'omologa del piano;
- ai **creditori privilegiati** viene offerto il pagamento nella misura falciata del 51,37% in 4 anni e 4 mesi (52 rate, dalla n. 12 alla n. 63);
- ai **creditori chirografari** viene offerto il pagamento nella misura falciata del 30% nell'ultimo anno di esecuzione del piano (dalla rata n. 63 alla n. 73).

Dettaglio pagamento creditori:

Creditore / Rapporto Finanziario	Importo	Rata	Numero rata/Importo rata	Totale
Compenso OCC e/o Gestore	€ 3.672,91	Dalla rata n. 1 alla rata n.10	n.10 X € 362,28	€ 3.622,80
		Rata n. 11	n. 1 X € 50,11	€ <u>50,11</u>
				€ 3.672,91
Compenso avvocato di parte	€ 1.903,20	Dalla rata n. 1 alla rata n.10	n.10 X € 187,72	€ 1.877,20
		Rata n. 11	n. 1 X € 26,00	€ <u>26,00</u>
				€ 1.903,20
Mutuo Unicredit Banca Spa	€ 28.919,93	Rata n. 11	n. 1 X € 473,89	€ 473,89
		Dalla rata n. 12 alla rata n. 62	n.51 X € 550,00	€ 28.050,00
		Rata n. 63	n. 1 X € 396,04	€ <u>396,04</u>
				€ 28.919,93
CQS Banca Credem Spa	€ 5.314,78	Rata n. 63	n. 1 X € 149,62	€ 149,62
		Dalla rata n. 64 alla rata n. 72	n. 9 X € 534,49	€ 4.810,41
		Rata n. 73	n. 1 X € 354,71	€ <u>354,71</u>
				€ 5.314,78
Agenzia Entrate-Riscossione	€ 154,31	Rata n. 63	n. 1 X € 4,34	€ 4,34
		Dalla rata n. 64 alla rata n. 72	n. 9 X € 15,51	€ 139,59
		Rata n. 73	n. 1 X € 10,38	€ <u>10,38</u>
				€ 154,31
TOTALI	€ 39.965,13	N. 72 rate mensili	n.71 X € 550,00	€ 39.600,00
		N. 73 rata mensile	n. 1 X € 365,09	€ <u>365,13</u>
				€ 39.965,09*

\* per effetto degli arrotondamenti c'è una differenza di € 0,04



Per la realizzazione del Piano è stata prevista una rata mensile costante di € 550,00. L'importo delle rate è stato reputato **sostenibile** dall'OCC in ragione del reddito da pensione attualmente percepito (in media € 1.270,00 mensili, considerando anche la tredicesima mensilità) e della spesa media mensile necessaria al soddisfacimento dei bisogni familiari.

Si ritiene che la debitrice possa pienamente disporre del proprio reddito da pensione nonostante la **cessione del quinto** già disposta in favore di Credem.

In passato sono sorti contrasti sulla possibilità di disporre del quinto della pensione già ceduto. La giurisprudenza di merito ha sostenuto, valorizzando la natura del contratto, che ha ad oggetto la cessione di un credito futuro, che questa possa produrre effetti solamente obbligatori in relazione agli importi della pensione ancora da maturare, potendo invece produrre effetti reali in favore del creditore cessionario solo relativamente alle mensilità della pensione già percepite. Depone in tal senso, tra l'altro, l'applicazione in via analogica dei principi sulla concorsualità anche alle procedure da sovraindebitamento (*ex multis*, Tribunale Grosseto, 11 Novembre 2019).

A tacitare i contrasti è intervenuto il nuovo comma 1-bis dell'art. 8, L. 3/12, come riformato dal decreto Ristori, secondo il quale *“La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo”*.

Non vi è più, quindi, alcun dubbio sulla possibilità di includere nella proposta di piano del consumatore anche debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto della pensione o dello stipendio e, conseguentemente, di disporre in favore dei creditori concorsuali.

Quanto alle tempistiche, si stima una **durata** complessiva del piano di **6 anni e 1 mese**, per un totale di **73 rate mensili**.

La durata del piano, pur se apprezzabile, appare complessivamente ragionevole. La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata anche superiore ai 5 anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. civ., ord. n. 27544/2019). Nel giungere a tale conclusione la Cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della *“seconda chance”*: si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento. E infatti *“non può aprioristicamente escludersi che*



*gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che pur preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore".* Del resto, la L. 3/12 non individua alcun limite legale alla durata del piano, lasciando aperta la possibilità di valutare in concreto le ricadute derivanti da una eccessiva durata del piano del consumatore.

Nella relazione ex art. 9 comma 3 bis l. 3/2012 l'OCC, dott. Castrese Sarnella, ha attestato che il piano esposto risulta sostenibile e **fattibile**, in quanto rappresenta fedelmente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore e si fonda su una concreta ipotesi di soddisfazione di tutti i creditori, sebbene in via parziale e dilazionata, con il conseguimento di una migliore soddisfazione rispetto all'ipotesi liquidatoria. Il piano sopra riportato dovrà essere applicato tenendo conto delle ultime integrazioni rese dalla parte e dall'OCC depositate il 13/4/2021, dove l'OCC ha confermato la fattibilità del piano.

La maggior parte della **debitoria** della sig.ra Di Somma è composta dal mutuo ipotecario contratto ai sensi degli artt. 38 ss. T.u.b. in data 21/7/2009 per l'acquisto della casa familiare insieme al coniuge Sansone Gennaro, quando il nucleo familiare si trovava ancora in condizioni di relativa stabilità economica, potendo contare sul maggior reddito da pensione del coniuge pari ad € 1.950,00 mensili (cfr. cedolini pensione allegati).

Accedendo alla prospettazione di parte, le difficoltà economiche sono iniziate a seguito del decesso del sig. Sansone e della riduzione dell'importo della pensione di reversibilità in € 1.270,00 mensili (tredicesima inclusa), insufficienti a sostenere gli impegni finanziari assunti e gli incoercibili obblighi della vita familiare.

La sig.ra Di Somma evidenziava quindi di essersi trovata in ritardo nei pagamenti delle rate del mutuo e di aver cominciato così a maturare interessi moratori che non riusciva a fronteggiare con l'esiguità delle sue entrate. Rappresentava di essersi trovata nella necessità di ricorrere alla cessione del quinto della pensione per l'insufficienza del proprio patrimonio a fronteggiare le rate del mutuo e le altre spese imposte dalla vita quotidiana. Contraeva così dapprima il finanziamento con contestuale cessione del quinto della pensione con Compass S.p.a. il 25/9/2014, finalizzato ad estinguere debiti pregressi contratti in vita dal coniuge e, dunque, in condizioni di relativa stabilità economica; successivamente, sottoscriveva nuovo contratto di finanziamento con cessione del quinto della pensione con Credem S.p.a. in data 9/4/2018, finalizzato ad estinguere il precedente e a garantirsi liquidità aggiuntive per sopperire ai bisogni quotidiani.

Nonostante le avverse condizioni economiche, la debitrice tentava di ripianare le precedenti passività e, nell'intento di adempiere alle rate del mutuo con puntualità, chiedeva anche di rinegoziare il contratto.



Il Gestore della Crisi, attestando la veridicità delle circostanze riferite dalla proponente quanto alle **cause dell'indebitamento**, di cui trovava riscontro nella documentazione resa, ha escluso che la debitrice abbia assunto obbligazioni colpevolmente o senza la prospettiva di non poterle adempiere, dovendosi ricondurre le cause della debitoria essenzialmente ad impegni contratti in vita insieme al coniuge o esclusivamente dallo stesso, allora capace di farvi fronte, dove la proponente è subentrata per successione.

Occorre a questo punto dare atto dei rinnovamenti normativi che hanno interessato la materia del sovraindebitamento con l'ultimo D.L. 137/2020 (cd. decreto Ristori), il quale ha anticipato l'entrata in vigore di alcune norme del Codice della Crisi d'Impresa.

E infatti, prima di tale novella, l'art. 12 bis L. 3/12 disponeva in tal senso: *“il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità”*. La norma elevava il requisito della **meritevolezza** a principale criterio valutativo ai fini dell'omologa del piano del consumatore, consentendo al giudice di sindacare la colpevolezza o meno dell'indebitamento e di valorizzare in questo senso la diligenza osservata dal consumatore nell'assunzione delle obbligazioni.

Invece, con la riforma introdotta dall'articolo 4-ter, comma 1, lettera g), numero 1), del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, il riferimento alla meritevolezza come criterio per l'omologa del piano è stato espunto, prevedendosi semplicemente che *“il giudice omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità (...) Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”*.

Contestualmente è stato novellato l'art. 7, comma 2, che alla lett. d-ter) stabilisce tra i presupposti di accesso al piano del consumatore che la proposta non è ammissibile quando il consumatore *“ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode”*.

In primo luogo emerge una progressiva devalutazione del principio di meritevolezza come criterio di giudizio per procedere all'omologa del piano: spetta allora al Giudice un sindacato complessivo sulla fattibilità del piano, anche sulla scorta del parere fornito dall'OCC, nonché delle contestazioni mosse in



contraddittorio, accreditando simmetricamente il criterio della convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria di cui al comma 4 dell'art. 12 bis.

Tuttavia, il giudizio di meritevolezza non può dirsi del tutto estraneo alla *ratio legis* della riforma. Anzitutto, viene precluso *in nuce* l'accesso allo speciale procedimento quando emergano profili di colpa grave o di frode in capo al consumatore, dimostrando l'intenzione di alleviare il giudizio sulla condotta del debitore afflitto da uno stato di sovraindebitamento. Al tempo stesso, un giudizio sulla colpevolezza dell'indebitamento sopravvive in via speculare con riguardo alla condotta dei creditori. Questi infatti potrebbero rivelarsi colpevoli di aver concorso al sovraindebitamento, favorendo maliziosamente un improvvido ricorso al credito, salva la ricorrenza di condotte dolose riconducibili al debitore idonee a radicare la sua esclusiva responsabilità.

Emerge allora con tutta evidenza un rinnovato *favor* legislativo per l'accesso all'istituto che ha progressivamente determinato un ampliamento delle condizioni normativamente stabilite per l'omologa del piano, anche sulla scorta di una giurisprudenza di merito che si è sviluppata sul punto particolarmente elastica ed estensiva.

In merito, il vicino Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha osservato condivisibilmente che: *“Nell’ottica di ampliare le maglie del requisito di meritevolezza, si è affermata una lettura dell’art 12 bis L. 3/2012 finalizzata a dare attuazione alla ratio sottesa alla legge sul sovraindebitamento, individuata nel fine di evitare l’esposizione a fenomeni di usura ed estorsione e di garantire il recupero di una serenità economica e di una vita dignitosa, facendo fronte ai debiti secondo le proprie possibilità, senza doversi muovere a tempo indefinito in ambito “sommerso””* (Tribunale S. Maria Capua Vetere 2/12/2020).

Ciò posto, dalla relazione particolareggiata in atti emerge come la debitrice abbia fatto ricorso al credito allo scopo di fronteggiare le esigenze della vita familiare, dapprima per l'acquisto della prima casa, successivamente per garantirne il sostentamento.

L'esposizione debitoria che in seguito è lievitata non può essere addebitata a comportamenti rovinosi o improvvidi della stessa, che anzi ha dimostrato l'intenzione di ripianare i debiti accumulati dal coniuge in vita mediante il ricorso a nuovi finanziamenti mediante cessione del quinto della pensione e, quindi, a condizioni sempre più gravose, al solo scopo di non mancare al pagamento dei debiti già contratti. Del resto, dall'analisi qualitativa della debitoria maturata non emergono spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita familiare sicché, qualora fosse ravvisabile un profilo di colpa, deve reputarsi semmai una colpa lieve, per aver fatto ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali e senza soppesare adeguatamente le gravose conseguenze di tale scelta: in ogni caso, dal



tenore del nuovo art. 7 comma 2 lett d-ter va escluso che la colpa lieve del debitore possa essere di ostacolo all'omologa del piano.

Tra l'altro, nella valutazione della colpa del consumatore non si può prescindere dalla correlativa colpa del soggetto finanziatore che abbia sottovalutato la verifica del merito creditizio.

Ebbene, da una interpretazione letterale degli artt. artt. 9 co. 3 lett. e 12 bis co. 3 bis L. 3/12, nonché del richiamato art. 124 bis T.u.b., discende come l'onere di valutazione del merito creditizio del finanziato gravi principalmente sul finanziatore. Tale interpretazione viene ulteriormente suffragata dalla lettura sistematica della norma del T.u.b., formulata nella consapevolezza del grave squilibrio informativo da cui è affetto il consumatore, nonché dai suoi limitati poteri economici e negoziali per intervenire sul contenuto sostanziale del contratto. Non v'è chi non veda, infatti, come gli istituti di credito, che esercitano professionalmente l'attività di concessione del credito presso la clientela, siano i più qualificati a procedere alla valutazione della futura solvibilità del debitore, piuttosto che il debitore stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto fossero configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato (sul punto si è uniformata la prevalente giurisprudenza di merito: si vedano, a titolo di esempio, Tribunale Vicenza, 24 settembre 2020, Tribunale Napoli, 21 ottobre 2020; Tribunale Napoli Nord, 21 dicembre 2018).

Tra l'altro, la riforma di cui sopra ha raccolto l'elaborazione giurisprudenziale, stabilendo al nuovo comma 3 bis dell'art. 12 bis della L. 3/12 che il comportamento colposo attribuibile al soggetto finanziatore nella valutazione del merito creditizio di cui all'art. 124 bis T.u.b. precluda la possibilità di avanzare doglianze avverso il decreto di omologa, in un'ottica deflattiva dall'eco vagamente punitiva per il creditore negligente che abbia sottovalutato tali profili di indagine.

In tal senso va ribadita l'assenza di profili di colpa in capo alla debitrice rispetto al finanziamento chirografario contratto con Credem, in mancanza di un'adeguata istruttoria da parte della società che eroga il credito sulle capacità reddituali del contraente, della quale è espressamente onerata dalla legge (cfr. attestazione dell'OCC sulla verifica del merito creditizio depositata in atti il 13/4/2021).

A tali considerazioni va da ultimo aggiunto che le cause dell'indebitamento risalgono ad un periodo storico in cui la famiglia viveva condizioni economiche e reddituali diverse e che il decesso del sig. Sansone costituisce evento non prevedibile e certamente non imputabile alla odierna debitrice, la quale si è trovata a dover fronteggiare una serie di pretese creditorie in condizioni finanziarie del tutto mutate, determinandosi a contrarre nuovo finanziamento con Compass e in seguito con Credem principalmente per estinguere i precedenti





contratti con il marito. Anche ove fosse ravvisabile una condotta colposa nell'assunzione di obbligazioni, tale dovrebbe misurarsi anche con le scelte finanziarie del sig. Sansone, che non possono essere rimproverate alla odierna debitrice, subentrata successivamente nella titolarità esclusiva di tutti i rapporti del *de cuius*.

In definitiva, gli elementi di fatto così evidenziati portano il giudicante ad escludere che la ricorrente non sia meritevole di accedere ad un piano del consumatore per prodigalità o per altri comportamenti gravemente colposi, dovendosi ritenere piuttosto che l'indebitamento si sia aggravato a causa del decesso del sig. Sansone e successivamente per il prioritario soddisfacimento dei bisogni della vita quotidiana. Occorre piuttosto in questa sede valorizzare il principio della *seconda chance*, che intende riabilitare il debitore al fine di consentirgli il ritorno ad una vita serena e dignitosa, sottraendolo alla pericolosa spirale del debito, in cui la proponente è stata assorbita.

Nel presente piano del consumatore si propone altresì il pagamento parziale e dilazionato del credito munito di **privilegio ipotecario** nella titolarità di Unicredit S.p.a.

Le tempistiche di soddisfazione appaiono coerenti con quanto stabilito dall'art. 8 co. 4 L. 3/2012 nell'interesse del creditore munito di privilegio, pegno o ipoteca.

La norma infatti dispone che *“la proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno ipoteca”*.

È controverso in giurisprudenza se la norma abbia inteso concedere un termine annuale a carattere perentorio, entro il quale garantire l'esecuzione dell'intero pagamento al creditore ipotecario, oppure quale termine iniziale del piano di pagamento.

Appare coerente con la finalità della norma, che è diretta all'eliminazione della situazione di sovraindebitamento, ritenere che il legislatore abbia fatto riferimento all'inizio di esecuzione del piano di pagamento. Invero una diversa soluzione interpretativa presupporrebbe in capo al debitore non uno stato di sovraindebitamento, bensì uno stato di mera difficoltà economica di carattere transitorio e risolvibile in un anno, tale da consentirgli di recuperare in tempi stretti le liquidità necessarie a fronteggiare l'integrale soddisfazione del creditore privilegiato. Tale soluzione, oltre che di ardua realizzabilità, sarebbe in contrasto con lo spirito della speciale disciplina della L. 3/12 ed in aperta contraddizione con l'accertato stato di sovraindebitamento del debitore, che è assunto a condizione di ammissibilità della procedura.



Tanto premesso, il piano della proponente, che prevede il pagamento rateale del credito della banca titolare del diritto di ipoteca sull'immobile non oltre il primo anno e, quindi, dalla dodicesima rata del piano, deve ritenersi conforme all'art. 8 co. 4 L. 3/12.

La proposta di piano appare inoltre coerente con l'ulteriore presupposto di ammissibilità stabilito dall'art. 7 co. 1 L. 3/2012.

La norma stabilisce che sia *“possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi”*.

Spetta allora all'OCC il compito e la responsabilità di attestare specificamente che il pagamento in misura parcellizzata del credito privilegiato non si risolva in un danno per il creditore stesso, quando questi potrebbe ritrarre in caso di liquidazione una utilità superiore. La valutazione va condotta in maniera globale, accedendo non solo a profili quantitativi, ma anche qualitativi, avuto riguardo alle tempistiche e alla aleatorietà della collocazione del bene sul mercato.

A tal proposito l'OCC ha assunto come parametro di riferimento i valori OMI, che attestano un valore dell'immobile della debitrice sito in Marano di Napoli alla via Arbusto pari ad € 88.000,00.

È noto che i valori OMI forniscono solo un valore presunto dell'immobile (cfr. Comm. trib. reg. Napoli, 08/07/2020, n.3514). Tuttavia, si tratta di parametri utili nella misura in cui consentono di innestare una serie di considerazioni ulteriori.

E infatti l'OCC ha constatato come tale indicazione costituisca una stima del tutto ottimistica del valore di liquidazione del bene, atteso che si tratta di abitazione di tipo economico sita in zona popolare e a ridotta viabilità, che con ogni probabilità attirerebbe la risposta del mercato solo ad un prezzo congruamente ribassato, statisticamente corrispondente al prezzo a base d'asta ovvero all'offerta minima per il terzo tentativo di vendita.

Con le integrazioni del 3/2/2021, nella ipotesi di una eventuale esecuzione immobiliare, l'OCC ha calcolato i possibili ribassi a seguito di nuovi tentativi di vendita secondo il prospetto seguente:



n. seduta d'asta	Valore d'asta	Valore minimo d'asta
Prima seduta	€ 88.000,00	€ 66.000,00
Seconda seduta	€ 66.000,00	€ 49.500,00
Terza seduta	€ 49.500,00	€ 37.125,00
Quarta seduta	€ 37.125,00	€ 27.843,75

Sulla base di una indagine statistica basata sull'esito delle procedure esecutive presso il Tribunale, l'OCC ha ritenuto plausibile che l'immobile venga aggiudicato solo alla terza seduta d'asta, per un valore pari all'offerta minima di € 37.125,00, che lo stesso ha ritenuto compatibile con le caratteristiche attuali dell'immobile.

Dalle utilità ritraibili da una eventuale vendita in sede esecutiva, l'OCC ha decurtato gli oneri e le spese di giustizia connesse, da porre a carico dell'esecutato ai sensi dell'art. 95 c.p.c. e, quindi, del ricavato in sede di liquidazione, attestando una previsione di spesa di oltre € 11.000,00, secondo il prospetto che segue:

COSTI PROCEDURA	VALORE D'ASTA 3 seduta	VALORE MINIMO D'ASTA 3 seduta
	€ 49.500,00	€ 37.125,00
COSTI	€ 11.982,70	€ 11.982,70
<b>NETTO REALIZZATO</b>	<b>€ 37.517,30</b>	<b>€ 25.142,30</b>

In definitiva, l'OCC ha attestato che il pagamento offerto nel piano di € 28.919,93, pari al 51,37% del debito residuo di € 56.299,32, sia più conveniente per il creditore ipotecario rispetto ad una prospettiva liquidatoria, dove troverebbe soddisfazione presumibilmente per € 25.142,30.

A tale valutazione quantitativa vanno aggiunti i margini di aleatorietà della procedura esecutiva, che comporterebbe anche tempistiche di soddisfazione maggiori ed allo stato non preventivabili.

Le considerazioni dell'OCC non sono state oggetto di specifica contestazione da parte del creditore ipotecario Unicredit S.p.a. Questi infatti non si costituiva in giudizio, pur ritualmente notiziato dall'OCC.

Solo all'udienza del 16/4/2021 l'OCC rappresentava di aver ricevuto al proprio indirizzo pec una comparsa redatta nell'interesse di Unicredit S.p.a., che allegava alla relazione particolareggiata, pur se non depositata dalla stessa agli atti del giudizio. In essa la banca si limitava a precisare l'importo residuo del credito da mutuo ipotecario, asseritamente pari ad € 56.299,32, senza tuttavia muovere alcuna osservazione sul merito e sulla convenienza del piano; tra l'altro, all'importo del credito ricalcolato dalla banca aderiva la proponente senza muovere alcuna osservazione, provvedendo ad integrare la proposta di piano. Non perveniva invece alcuna osservazione in merito alla congruità della falcidia



applicata al credito ipotecario nonché alla maggiore convenienza della prospettiva liquidatoria per cui, in assenza di contestazioni sul punto, non si ravvisano ulteriori ostacoli alla omologa del piano.

L'assenza di ogni contestazione sui profili di merito consente di ritenere superata ogni ulteriore valutazione ai sensi dell'art. 12 bis co. 4 L. 3/2012.

La proposta è, dunque, nel suo complesso, rispettosa della *ratio* della normativa sul sovraindebitamento ed alla luce di quanto fin qui esposto ed osservato è possibile omologare il piano del consumatore oggetto del presente procedimento.

L'organismo di composizione della crisi dovrà poi risolvere le eventuali difficoltà che eventualmente insorgeranno nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 13 L. 3/2012.

### **P.Q.M.**

**OMOLOGA** il piano del consumatore proposto da DI SOMMA ANNA (nata a Marano di Napoli (NA) il 13/6/1949, C.F. DSMNNA49H53E906H), come esposto nella relazione particolareggiata a firma del dott. Castrese Sarnella, così come successivamente integrata con le precisazioni depositate il 3/2/2021 ed il 14/4/2021;

**DÀ ATTO** che, ai sensi dell'art. 12 ter L. 3/12, dalla data dell'omologazione, i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

**DISPONE** che il presente provvedimento sia comunicato, a cura dell'OCC, a ciascun creditore presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata;

**MANDA** alla Cancelleria per la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Tribunale;

**DISPONE** che l'istante effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato come riportate nella parte motiva, a partire dal 15-20 giugno 2021 e al 15-20 di ogni mese successivo per l'intera durata;

**RAMMENTA** all'organismo di composizione della crisi gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 della legge n. 3 del 27-1-2012.

*Aversa, 3 giugno 2021*

Il Giudice



Dott.ssa Benedetta Magliulo

